



SEGRETERIA ORGANO DI COORDINAMENTO CARIVE
c/o Sede Territoriale del Veneto – via Felisati 14 Venezia Mestre
e-mail: dircredito.carive@libero.it
Tel. 0415042598 - fax 0415054750 – cell. 3289615796

Associazione Sindacale Nazionale dell'Area Diettiva e delle Alte professionalità del Credito, della Finanza, delle attività simili e strumentali, delle Fondazioni bancarie e delle Authorities o Agenzie nazionali comunque denominate

SUCCEDE CHE

INFORMATIVA DIRCREDITO AI DIPENDENTI DELLA CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA

TUTTI in FERIAE

Riflessioni in materia di fruizione delle Ferie e dei permessi Ex Festività

Riprendendo l'argomento (vedi Succede che... del 24 febbraio 2010), al fine di chiarire equivoci e forzature della recente circolare aziendale 192/2010 in tema di Ferie ed Ex Festività, **vogliamo ricordare**, ancora una volta, che l'art. 49 CCNL prevede che *"il lavoratore/lavoratrice ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite...I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dall'impresa, confermati al lavoratore/lavoratrice e rispettati; solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra l'impresa ed il lavoratore/lavoratrice"*.

Le ferie, che non possono essere inferiori a quattro settimane, vanno godute per almeno due settimane consecutive nel corso dell'anno di maturazione, in caso di richiesta del lavoratore, e per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Si ribadisce inoltre che il limite di 18 mesi per la fruizione delle ferie si riferisce a una normativa Inps per cui, trascorso questo termine l'Azienda è sanzionata con un'ammenda e al lavoratore vengono addebitati gli oneri contributivi come se quelle giornate di ferie gli fossero state retribuite. Per il dipendente non c'è nessuna penalizzazione in quanto questa somma verrà restituita al momento della fruizione del giorno di ferie.

Nel Contratto Nazionale non ci sono riferimenti alle ferie arretrate.

Il principio informatore della legge n. 300 del 20 maggio 1970 considera le ferie un diritto irrinunciabile atto a consentire il ristoro fisico e mentale del lavoratore; da ciò ne discende che qualsivoglia interpretazione di fruizione delle ferie che impedisse detto ristoro, risulterebbe elusiva della norma di legge.

La loro pianificazione quindi non può e non deve essere forzata, deve tener conto delle necessità organizzative dell'impresa ma anche degli interessi e dei bisogni personali e familiari dei lavoratori.

Per quanto riguarda i permessi ex festività (art. 50 del CCNL) vogliamo ricordare che non necessariamente devono essere inseriti nel piano ferie e che comunque possono essere fruiti in tutto o in parte, in aggiunta ed anche disgiuntamente dalle ferie; qualora non utilizzati nell'anno - **non vi è quindi alcun obbligo di fruizione** - verranno monetizzati entro la fine di febbraio dell'anno successivo.

Si precisa inoltre che quest'anno la festività del 25 aprile cade di domenica e quindi, in applicazione a quanto previsto dal CCNL *..."in coincidenza delle festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno con la domenica ...l'impresa ha facoltà di riconoscere, d'intesa con il lavoratore, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio"*, sarà disponibile, nel nostro caso, un giorno aggiuntivo (a partire dal 26 aprile).

In totale i giorni di Ex Festività quest'anno sono pertanto 5 + 1.

In caso di fruizione è prevista la segnalazione al responsabile con congruo preavviso.

Non esiste, anche in questo caso, alcun obbligo di fruizione anticipata in sostituzione di ferie o altri brevi permessi richiesti per esigenze personali e/o familiari.

Vi preghiamo pertanto di segnalarci tempestivamente le situazioni irregolari.